



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11/06/2015 .

Oggetto: Avvio della procedura per la successiva approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. D.Lgs. n. 267/2000. -

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo (assente) |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michele | 15) Faraci Alessandro |
| 6) Di Dio Giovanni | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro |
| 10) Ferrigno Giuseppe (assente) | 20) Paternò Angelo |

Presenti n.: 18

Assenti n.: 2

Ora:

Scrutatori: Salvaggio Alessandro

Cumia Liborio

Patti Giovanni

Presiede il Signor Ing. Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Crescimanna .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta il Sindaco e la Giunta Comunale.

Il Presidente

invita il Consiglio Comunale a proseguire la trattazione del punto n. 5 iscritto all'O.d.G. dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto: "Avvio alla procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. D. Lgs 267/2000", precisando che gli interventi dei consiglieri dovranno riguardare esclusivamente le dichiarazioni di voto.

Indi. si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Ferrigno F., il quale dà lettura dalla dichiarazione di voto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Vetriolo, il quale ribadisce la sua dichiarazione di voto, già espressa nella precedente seduta consiliare ma, per senso di responsabilità nei confronti della città, pur avendo i numeri per bocciare la proposta dell'A.C., non essendo corredata dei necessari pareri favorevoli, dichiara che il suo gruppo ha deciso di rimanere in aula per mantenere il numero legale, astenendosi dal voto.

Il Consigliere Paternò, il quale, considerato che l'astensione dal voto, nel computo degli stessi, corrisponde al voto contrario, dichiara di associarsi alla dichiarazione di voto di Ferrigno F.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale afferma che è innegabile il fatto che, in presenza di pareri contrari, la proposta possa essere comunque votata dal C.C., ma ciò implica una precisa assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo Consigliere.

Si associa alla dichiarazione di voto del Consigliere Vetriolo ed afferma che questo è un atto estremamente dannoso e chiede, espressamente, che, qualora dovesse essere approvato, la deliberazione venga trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale. Preannuncia che non parteciperà alla votazione, uscendo dall'aula.

Il Consigliere Di Dio, il quale afferma che la modalità con cui è stato portato all'o.d.g. l'argomento in trattazione, la non trasparenza della macchina politico-burocratica e il parere espresso dal Segretario Generale relativamente alla sua impossibilità di fornire un giudizio di legittimità in assenza di dati contabili certi, lo hanno indotto, unitamente al Consigliere Puzzo cl. 58, per non sottrarsi alla responsabilità nei confronti della città, a decidere di consentire l'approvazione dell'avvio della procedura del riequilibrio. Pertanto preannuncia che uno di loro si asterrà e l'altro abbandonerà l'aula.

Afferma che, nel rispetto delle intelligenze di tutti, è opportuno consentire l'approvazione dell'avvio della procedura e dichiara di attendere con ansia la proposta del piano che, se ritenuta valida, sarà ben lieto di votare favorevolmente.

Il Consigliere Cumia S., il quale chiede di intervenire perché vuole che vengano messi a verbale due concetti fondamentali. In primo luogo, vuole segnalare che il Segretario Generale, durante l'ultima seduta, alla precisa domanda di specificare a quale articolo di legge non sia conforme questa procedura, non ha dato alcuna risposta. Inoltre ritiene che i dati contabili certi cui fare riferimento debbano essere individuati nel consuntivo 2013, che è l'ultimo atto certo di questo Ente. Afferma che si è generata una gran confusione e, in merito alla richiesta avanzata dal Consigliere Lo Monaco, di inviare gli atti alla Procura della Corte dei Conti, chiede che vengano inviate, sia questa deliberazione che quella dell'8 giugno scorso.

Infine, preannuncia il suo voto favorevole all'avvio della procedura del riequilibrio, unitamente al collega Nicolosi.

Chiedono di intervenire anche **il Consigliere Salvaggio e il Consigliere Patti**, i quali dichiarano di astenersi dal voto.

Il Consigliere La Pusata, il quale consegna alla Presidenza la sua dichiarazione di voto favorevole alla proposta, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Indi, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, **il Presidente** prima di porre ai voti del C. C. la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Avvio alla procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. D. Lgs 267/2000", invita il Segretario a procedere all'appello nominale che dà il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 12;

Assenti: 8 (Lo Monaco, Cumia L., Spataro, Ferrigno G., Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Puzz cl. 58 e Bevilacqua).

Preso atto dell'assenza del consigliere Scrutatore Cumia L., il Presidente propone di sostituirlo con il Consigliere Siciliano.

La votazione, espressa per alzata e seduta ottiene esito unanime favorevole da parte dei n. 12 consiglieri presenti e votanti.

Indi, si passa alla votazione sulla proposta di deliberazione in trattazione.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene il seguente esito:

Favorevoli: 8 (Cumia S., Zuccalà, Ferrigno F., La Pusata, Faraci, Siciliano, Nicolosi e Paternò)

Astenuti: 4 (Di Dio, Vetriolo, Patti e Salvaggio);

Indi,

il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione per il C. C., avente ad oggetto: "Avvio alla procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. D. Lgs 267/2000", corredata dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Generale;

Preso atto dell'esito della votazione:

A maggioranza,

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione per il C. C., avente ad oggetto: "Avvio alla procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. D. Lgs 267/2000".

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Ferrigno F.** per proporre di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Segue la votazione, espressa per alzata e seduta, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 8 (Cumia S., Zuccalà, Ferrigno F., La Pusata, Faraci, Siciliano, Nicolosi e Paternò)

Astenuti: 4 (Di Dio, Vetriolo, Patti e Salvaggio);

Indi

il Consiglio Comunale

Udita la proposta di immediata esecutività avanzata dal Consigliere Ferrigno F.

Preso atto dell'esito della votazione;

A maggioranza,

Dichiara

il presente atto immediatamente esecutivo.

Chiedono di intervenire sull'esito del voto:

il Consigliere Ferrigno F., il quale esprime la sua soddisfazione per l'approvazione di questo atto che è espressione della volontà di "salvare il Comune". Stigmatizza, però, il comportamento di chi, pur avendo votato l'atto, ne chiede la trasmissione alla Procura della Corte dei Conti.

Afferma che è stato dato l'avvio ad un percorso molto complesso che non approverà "a scatola chiusa" ma solo se lo condividerà in pieno, ossia se il piano non prevederà il ricorso al fondo di rotazione.

Il Consigliere Vetriolo, il quale ribadisce che il suo gruppo ha evitato la bocciatura della proposta ma questa è una sfida: se l'A. C. sarà capace di presentare al C. C. il Bilancio 2014 e un piano di riequilibrio corredata dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, del Revisore dei Conti e del Segretario Generale e non innalzerà le tariffe a danno dei cittadini, il mio gruppo sarà ben lieto di votare tutto favorevolmente.

Il Consigliere Di Dio, il quale puntualizza che non vuole alcun merito per avere fatto in modo che si giungesse all'approvazione dell'avvio della procedura per l'approvazione del piano di riequilibrio. Dichiarò di essere convinto che questa azione sia semplicemente un "accanimento terapeutico" perché "l'ammalato è ormai morto", ma si augura che questa sua convinzione sia sbagliata e che tutto proceda nel migliore dei modi per il bene della collettività.

Il Vice Sindaco, Dott. També, il quale ringrazia il Consiglio Comunale per l'esito della votazione. Afferma che si impegnerà affinché entro i 90 giorni previsti dalla legge, il Comune sarà in grado di approvare gli strumenti finanziari e un piano di riequilibrio da sottoporre al vaglio della Corte dei Conti e del Ministero.

Il Consigliere Cumia S., il quale interviene sull'esito della votazione, affermando che ancora una volta qualcuno ha minacciato di inviare gli atti alla Procura della Corte dei Conti. A tal proposito, suggerisce di inviare non solo il presente verbale, ma anche quello della seduta scorsa. Ritene che quello di stasera sia stato un atto dovuto nei confronti dell'intera città.

Il Sindaco, il quale ringrazia il Consiglio Comunale per avere intrapreso una strada che possibilmente eviterà al Comune il dissesto finanziario.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale si chiede come mai qualcuno abbia paura del controllo da parte della Corte dei Conti. Lamenta il mancato rispetto, da parte dell'A. C., nei confronti di alcuni Consiglieri e si augura, per il bene della collettività, di sbagliarsi sulla validità della procedura intrapresa.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
consecutivi.

e per quindici giorni

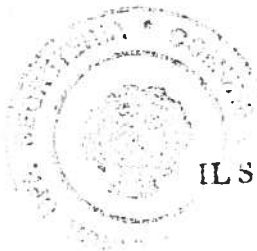
Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI VOTO

I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel rimarcare l'enorme distanza politica che li separa da questa Giunta, ritengono, al fine di evitare lo stato di dissesto finanziario dell'ente, **di votare favorevolmente la proposta dell'amministrazione**, relativa all'adozione della procedura di riequilibrio pluriennale prevista dalla L. 213/12. Siamo consapevoli che la gravità degli eventi che si stanno verificando ci impone l'assunzione di un comportamento e di un impegno responsabile, senza stare a vedere da chi viene la proposta di deliberazione ma guardando solamente l'obiettivo che essa si prefigge e cioè **evitare le disastrose conseguenze di un dissesto adottando un più mite metodo di riequilibrio**. Stiamo parlando comunque in entrambi i casi di mali, cercando di affrontare quello minore.

Riteniamo indispensabile rilevare che la nuova normativa, appositamente inserita all'interno dell'art.243 bis del T.U. 267/2000, riguarda gli enti per i quali sussistono squilibri strutturali tali da provocare, in mancanza del piano di riequilibrio, il dissesto dell'ente, dove nella fattispecie rientra il Comune di Barrafranca.

In merito alla proposta in discussione appare ovvio che il parere negativo sulla regolarità contabile ci porta a fare delle considerazioni, anche sulla base di sentenze del Consiglio di Stato, che di seguito riportiamo:

- *"La sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di legittimità e regolarità tecnico-contabile assume rilevanza essenzialmente al fine di individuare i responsabili in via amministrativa e contabili delle deliberazioni, ma non vale di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l'illegittimità delle deliberazioni medesime" (Consiglio di stato, sez. 5°, n. 3508 del 27 giugno 2001);*
- *" I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo l'acquisizione su queste dei pareri stessi" (Consiglio di stato, sez. 5° n. 680 del 25 Maggio 1998);*
- Visto infine il parere contrario del Responsabile del settore finanziario che non ha motivato in modo esauriente, non essendo stata evidenziata la normativa di legge che impedisce il ricorso alla procedura di riequilibrio;
- Visto che non sono inoltre evidenziate le motivazioni che hanno portato il Responsabile dell'ufficio a ritenere che gli elementi di squilibrio strutturali siano tali da non essere eliminabili senza "il ricorso alla procedura di dissesto",
- Visto quanto dichiarato dal Revisore Unico dei conti nella seduta in data 08/06/2015 il quale ha letto il vecchio secondo comma del art 243 bis che così recitava: "la predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo".

Considerato

- che il nuovo articolo 243 bis così recita: "I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- che la *ratio* della procedura di riequilibrio pluriennale prevista dalla L. 213/12 è quella di scongiurare, tenuto conto degli squilibri strutturali, la dichiarazione di dissesto ove si consideri che, ai sensi del punto 3 del richiamato art.243-bis del D.lgs. 267/00, " *Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo*";
- che in particolare l'art. 243- bis non consente di iniziare la procedura esclusivamente, "...qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";
- che a oggi non è stata notificata ai singoli consiglieri, nessuna lettera da parte del Prefetto per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- che la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con delibera N. 22 /SEZAUT/2013/QMIG Adunanza del 13 settembre 2013, così dispone: " Conclusivamente, in ordine alle questioni sub A7 e B1 possono confermarsi gli indirizzi esposti nella deliberazione n.16/sezaut/2013/INPR circa la necessità della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano, ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del Tuel.";

- che l'iter per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è in corso, si trova, infatti, all'esame della G.M.;
- che nella seduta del 08/06/2015 il Segretario Comunale a scavalco dott.ssa La Morella Giuseppina ha verbalizzato quanto segue " in assenza di positivo parere finanziario, in merito all'avvio della procedura di riequilibrio di cui all'art.243 bis del TUEL circa condizioni e presupposti che ne certificano il ricorso, non è possibile valutare un approfondito esame sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa, ovvero più precisamente non potere attestare che la stessa sia in linea con i principi generali che presidiano l'orientamento giuridico amministrativo e quanto al rispetto di efficienza, efficacia ed economicità." Alla domanda specifica in base a quale Legge la procedura di Avvio non fosse possibile, il Segretario Generale risponde " Si lascia agli atti del verbale chiarendo che la mancanza di dati finanziari certi derivanti dalla mancanza di un bilancio 2014 e suo rendiconto 2014 non permette di dare un parere di congruità in merito all'avvio della procedura di riequilibrio";
- che il Segretario non ha indicato quale è la norma di legge che impedisce il ricorso all'avvio della procedura.

Ritenuto

- che l'adozione della deliberazione di che trattasi è alternativa a quella di dissesto dell'Ente e può consentire al Comune di Barrafranca il riequilibrio della situazione finanziaria mediante il piano pluriennale previsto dalla legge,

P.Q.M.

approviamo favorevolmente la proposta di deliberazione della procedura di avvio del piano di riequilibrio finanziario.

Barrafranca, 11/06/2015

Salvo bene Cuius
Amato
 I Consiglieri Comunali
LA ROSA MICHELE
Amato
Amato

DICHIARAZIONE

Voglio intervenire brevemente e soltanto chiarire due aspetti di questa drammatica e allo stesso tempo grottesca vicenda.

Ribadisco in modo convinto il mio voto favorevole alla proposta d'avvic del piano di riequilibrio, tranquillizzando tutti che nessuno è scappato, è nessuno vuole scappare, abbiamo dichiarato la nostra posizione tanto tempo fa è nulla ci ha fatto cambiare idea, neanche i confusi pareri che abbiamo ascoltato in aula...anzi.

Mi preme intervenire, infine, in merito a quanto dichiarato dai dodici apostoli della legalità, del coraggio e della responsabilità vera.

Nella parte finale della scorsa seduta, in tutte le dichiarazioni di voto, i Consiglieri di maggioranza hanno annunciato la loro astensione durante la fase di votazione, tranne il Consigliere Spataro che ha dichiarato il suo voto contrario.

In seguito delle dichiarazioni di voto affermavano che se la procedura di avvio fosse diventata realtà il merito sarebbe stato loro, poiché forti della superiorità numerica avrebbero potuto bocciarla, cosa che non faranno per senso di responsabilità nei confronti della Città.

Voglio esternare a tal proposito una mia considerazione. nel mio ragionamento parto dalla mia convinzione che la maggioranza non vuole il dissesto finanziario, quindi ho scartato a priori la possibilità che avrebbero votato contro bocciando la proposta. Invece, volendo loro appoggiare il piano di riequilibrio ma non avendo le idee chiare in merito alla legittimità della proposta, hanno chiesto, con veemenza, di essere giustamente confortati e supportati nella decisione dal Segretario Generale, dal Ragioniere capo e dal Revisore unico dei conti.

Dibattendosi tra i pareri non confortanti degli esperti, a mio avviso non sono riusciti a chiarire i loro dubbi. A dar loro lo scossone decisivo che li ha fatti propendere per l'astensione e scartare quindi l'ipotesi di appoggiare la proposta, penso sia stata la dichiarazione espressa in aula da un Consigliere, che informava tutti sul serio rischio che corrono i Consiglieri di risarcire in prima persona un eventuale danno erariale, da quel preciso momento la paura ha fatto il resto.

Termino dicendo che i dodici per paura di scottarsi le mani con l'acqua bollente hanno permesso che fossero le nostre mani quelle esposte al rischio.

Ma va bene così, va bene lo stesso, l'importante è andare avanti.

Michela La Pusata



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Ufficio del Sindaco

Lì, 12/5/2015

Il Sindaco ed i componenti della G. C.

Preso atto che in data 18/12/2014 è stato notificato il D.A. n. 455 del 25/11/2014, che si allega, con il quale il Dott. Giuseppe Petralia, componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Autonomie Locali dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, è stato incaricato di intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., per l'approvazione del bilancio di previsione E.F. 2014 di questo Ente;

Preso atto che il Commissario Regionale si è insediato in data 18/12/2014, invitando il Sindaco *“ad attivare il procedimento di approvazione dello schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2014/2016 e gli allegati di rito, entro il termine di 15 giorni a partire dal 18/12/2014”*;

Tenuto conto della relazione elaborata di recente dal Commissario *ad acta*, (prot. 0006846 del 06/05/2015), nella quale lo stesso ricostruisce tutti i fatti e tutte le vicende attinenti il travagliatissimo iter procedimentale di mancata adozione e approvazione (ad oggi) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il complesso articolarsi di relazioni, note, richieste intercorse fra gli organi ed Enti competenti in materia.

Richiamata la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente e i fattori che la determinano, come emersi nelle varie riunioni tenutesi tra la Giunta Comunale e il Responsabile dei Servizi finanziari dell'Ente, i Capi Settore e i consiglieri comunali, il Revisore dei Conti che non hanno ad oggi consentito di chiudere in equilibrio il bilancio di previsione 2014;

Evidenziata in particolare, sia la rilevante entità dell'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere, sia una situazione di un **annoso** contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di pagare i fornitori entro un tempo ragionevole e all'impossibilità di evitare azioni di recupero crediti mediante procedure esecutive, con ulteriore aggravio di spese;

Rilevato che ai debiti fuori bilancio, allo stato attuale, anche se riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL, tuttavia non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie per cui vengono promossi giudizi di ottemperanza, con relativa nomina di commissari *ad acta*;

Considerato che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati dall'Amministrazione, finalizzati, da un lato, al contenimento delle spese e, dall'altro, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, l'Ente non è in grado di far validamente fronte al deficit finanziario con i **mezzi ordinari** messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso il loro ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali;



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Considerato che, allo stato, l'Ente patisce inoltre una grave carenza di liquidità, dovuta anche e soprattutto alle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, per cui è stato costretto per tutto l'esercizio finanziario 2014 a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (e lo tutt'oggi), pur se entro i limiti quantitativi di cui all'art. 222 del TUEL;

Evidenziato che l'inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, la prolungata situazione deficitaria di cassa, l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere sono tutti elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente e che evidenziano lo squilibrio strutturale finanziario in cui ci ritroviamo;

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), gli articoli aggiuntivi (243-bis e seguenti) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto;

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato **come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto** e che, diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, **per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio**, la predisposizione di un **piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni**, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente potrebbe accedere ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Preso atto, pertanto che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare gli indubbi e penalizzanti riflessi negativi (o "nefaste conseguenze" come le ha definite il Commissario *ad acta* nella sua nota prot. 0006846 del 06/05/2015) di una possibile procedura di dissesto;

Considerato che La scrivente amministrazione nel tentativo, poi, di avviare una possibile **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** ai sensi dell'art. 243-bis e segg. del TUEL, richiesta tra l'altro anche con propria nota N° 250 del 09/10/2014 dal responsabile Servizi finanziari del nostro Ente, adottò una deliberazione (la delibera di G. C. N° 107 del 22/12/2014) presentata per le deliberazioni di stretta sua competenza al Consiglio Comunale con nota prot. Gab. N° 21 del 05/01/2015

Considerato che di tale proposito fu data notizia alla sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana con propria nota prot. Gab. n.218 del 29/01/2015;

Considerato altresì che il Consiglio Comunale, con propria delibera n. 11 del 10/02/2015, ha rimandato al mittente la proposta di deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del TUEL, con la richiesta di renderlo conforme a legge, senza specificare quale legge fosse stata disattesa;

Richiamando alla mente, tutte le note e la copiosa corrispondenza, che qui si intende tutta richiamata) intercorsa tra l'Amministrazione Comunale ed il responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente per tutta la seconda parte del 2014, alcune delle quali hanno visto anche come interlocutori, dalla fine del 2014 a tutt'oggi, il Revisore dei Conti ed il Commissario *ad acta*, nonché la Sezione di Controllo della Corte dei Conti della la Regione Siciliana, dalle quali emergono la fotografia della situazione deficitaria dell'Ente e i numerosi tentativi effettuati per arrivare all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Richiamate altresì e tenuto conto del contenuto della nota prot. Gab. 378 del 13/02/2015 e della nota prot. Gab. N. 755 del 19/03/2015, a firma del Vice Sindaco, nella quale, al fine di arrivare alla chiusura del bilancio di previsione 2014 si faceva presente ai responsabili di posizione organizzativa

- che in considerazione che il termine per l'approvazione del bilancio 2014 è scaduto lo scorso 30 settembre, si evidenzia che alla data odierna, nel bilancio che sarà approvato ad esercizio finanziario abbondantemente chiuso, possono stanziarsi esclusivamente le spese per le quali entro il termine della chiusura dell'esercizio siano stati regolarmente assunti impegni di spesa, contabilizzati dal Servizio di Ragioneria, a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate e/o secondo le fattispecie previste dall'art. 183 del TUEL.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- Che per tutte le eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2014, per le quali entro il medesimo termine non siano stati formalmente contabilizzati dal servizio finanziario gli impegni di spesa, ricorre la fattispecie del Debito fuori Bilancio di cui alla lettera "e" dell'art. 194 del TUEL.
- Che I debiti fuori bilancio così formatosi, non riconosciuti entro il 31/12/2014, dovranno essere riconosciuti con le risorse del bilancio 2015 e seguenti, avvalendosi eventualmente della procedura del riequilibrio pluriennale prevista dall'art. 243-bis del TUEL.
- Che in sintesi, a parere dello scrivente, **al fine di poter approvare il bilancio di previsione 2014**, tutte le spese non correttamente e tempestivamente impegnata entro il 31 dicembre u.s. non dovranno essere stanziare nel bilancio 2014, perché oggi comunque non impegnabili in detta annualità.
- Che nelle more del finanziamento dei debiti fuori bilancio trova applicazione l'art. 188, comma 1-quater, D. Lgs., che così recita: *"Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi"*.

Richiamata altresì la nota nota prot. gab. n. 797 (prot. gen. 3392) del 24/03/2015, a firma del Vice Sindaco, con la quale, riprendendo le note prot. Gab. 378 del 13/02/2015 e prot. Gab. N. 755 del 19/03/2015, si provvedeva a trasmettere una bozza di bilancio di previsione per il 2014 e si invitava il responsabile del II settore a predisporre la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2014 e tutti gli atti e la documentazione relativa;

Preso atto delle note N. 65 del 10/04/2015, 72 del 15/04/2015 e N. 78 del 17/04/2015 del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

Preso altresì atto della nota prot. Gen. N° 0004554 del 20/04/2015 del Revisore Unico del Comune di Barrafranca di Barrafranca;

Vista la nota prot. Gab. N. 1020 del 13/04/2015 sottoscritta da tutti i componenti dell'Amministrazione Comunale e dal Segretario comunale con la quale

- si rimandava indietro, in quanto non condivisibile per le varie motivazioni ivi riportate, la proposta di deliberazione del disseto effettuata con nota n. 65 dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente
- si impegnava ancora una volta il Responsabile dei Servizi Finanziari a predisporre lo schema di bilancio 2014
- si richiedeva un elaborato con l'indicazione espressa, analitica, specifica e dettagliata, capitolo per capitolo, delle somme effettivamente impegnate nel 2014, di quelle accertate e



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

da accertare, incassate e da incassare, in modo tale che la Giunta potesse esaminarlo, emendarlo ed esitarlo

- e si richiedeva uno schema di “pre-consuntivo” dove potessero trovare riscontro le cifre esposte nella nota n. 64 del 10/04/2015 dal responsabile dei Servizi Finanziari stesso.

Richiamando altresì le note prot. Gab. 1112 del 20/04/2015 a firma del Vice Sindaco con la quale reiterava al Capo del II settore la richiesta di un un elenco riportante le somme pagate e quelle incassate sui relativi impegni e accertamenti e l'elenco analitico degli impegni ed accertamenti per tutto l'esercizio 2014 e sino alla data della missiva, nonché il contenuto, i rilievi e le richieste effettuate dall'Amministrazione Comunale nella nota prot. Gab. N. 1194 del 24/04/2015;

Tenuto conto delle considerazioni e conclusioni cui si addivene nella delibera n. 22 dell'adunanza del 13 settembre 2013 della **Sezione delle Autonome della Corte dei Conti** (depositata il 2 ottobre 2013) con la quale vengono deliberate delle questioni interpretativo-applicative “*concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL*” e, nella fattispecie, la Corte dei Conti, pronunciandosi in merito alla preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio, delibera che “*non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano*”;

In uno con la finalità esposte nella lettera prot. Gab. N. 1357 del 12/05/2015, a firma di tutta l'Amministrazione Comunale, con la quale si riportano tutte le motivazioni che spingono a richiedere l'avvio della procedura per la successiva approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (come già precedentemente formulata con nota prot. gab. n. 139 del 21/01/2015);

Per tutto quanto visto e considerato in questa premessa e dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

• detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

1. le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
2. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
3. l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;
4. l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
5. ai fini della predisposizione del piano, l'Ente é tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

• al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

1. può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
2. é soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed é tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
3. é tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
4. é soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

5. é tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
6. é tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
7. può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dal precedente punto 1) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Per quanto sopra considerato e visto, si riporta per intero lo schema di delibera proposto per l'avvio della detta procedura:

PROPONGONO

- *di dare atto che sussistono per questo Comune tutte le condizioni previste dall'art. 243-bis del D. Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma, proprio sulla base di una analisi complessiva della situazione finanziaria dell'Ente e del miglior modo di darvi soluzione, sulla scorta degli strumenti normativo - finanziari disponibili;*
- *di deliberare, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;*
- *di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno;*
- *di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso di approvazione, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;*



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

- *di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;*
- *di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione a tutti gli enti ed organismi competenti ed interessati;*
- *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.*

Gli Assessori

[Handwritten signatures of the Assessors]

Il Sindaco

[Handwritten signature of the Mayor]

Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ART. 243-bis E
SEGU. D. LGS. N. 267 (2000)

Parere di regolarità tecnica del Capo Settore interessato

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere VEDI ALLEGATO

Barrafranca, _____

Il Capo Settore

Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere VEDI ALLEGATO

Barrafranca, _____

Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

PARERE AI SENSI DELL'ART. 64 TER DELLO STATUTO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere.....

Barrafranca, _____

Il Segretario



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

C.a.p. 94012 - Cod. Fis. 80003210863 - P. IVA 00429180862 - Tel. 0934-496011

II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Barrafranca li 19/5/2015

Prot. N.:

Allegati:

ALSIG. SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE

Risposta al foglio del:

n.:

SEDE

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: Avvio della procedura per la successiva approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti D. Lgs 267/200.

Esaminata la proposta di cui all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere contrario per le ragioni che seguono:

- a) L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 244 e seguenti del TUEL come espressamente relazionato con la nota 65 del 10/4/2015;
- b) La citata sentenza della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22 del 13/9/2013 conclude testualmente: *Conclusivamente, in ordine alle questioni poste sub A 7 e B1 possono confermarsi gli indirizzi esposti nella deliberazione n. 16/sezaut/2013 apr circa la necessità della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, ne formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano, ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art 155 del Tuel.*

Pertanto nessun piano riequilibrio è possibile senza prima avere approvato il bilancio 2014, il relativo rendiconto ed il bilancio 2015.

- c) Dall'ultima proposta di avvio della procedura del piano di riequilibrio di 5/1/2015 ad oggi non si capisce cosa sia cambiato dal punto di vista legislativo, pertanto il parere contrario era e contrario rimane.

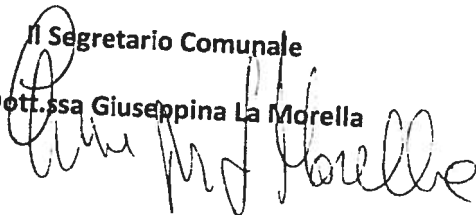
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI BARRAFRANCA

La scrivente Dott.ssa Giuseppina La Morella, in qualità di Segretario Comunale a scavalco presso il comune di Barrafranca, in ordine al punto inserito all'odg di questo Consiglio Comunale di giorno 4 Giugno rinviato ad oggi 8 Giugno 2015, in assenza di positivo parere finanziario, in merito all'avvio della procedura di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del TUEL circa condizioni e presupposti che ne certificano il ricorso, non è possibile valutare un approfondito esame sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa, ovvero più precisamente non potere attestare che la stessa sia in linea con i principi generali che presidiano l'ordinamento giuridico amministrativo e quanto al rispetto di efficienza, efficacia ed economicità.

Barrafranca 8 Giugno 2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina La Morella



Si lesere epli att. del verbale elucrando
che le mancate di det. finanziari e di denari,
delle mancate di un bilancio 2014 e suo bilancio 2014
non permette di dare un parere di congruità
in merito all'avvio delle procedure di riequilibrio

8 giugno 2015

